



AUSSERHOFER & PARTNER

ATTO ORGANIZZATIVO INTERNO WHISTLEBLOWING

La presente procedura è stata redatta ai sensi del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (G.U. n. 63 del 15 marzo 2023) nonché della Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Il presente "Atto Organizzativo Interno") si pone l'obiettivo di definire l'ambito di applicazione, le modalità e le norme applicabili all'istituto del Whistleblowing e le modalità di effettuazione di una segnalazione).

Il presente documento è stato approvato da **Ausserhofer & Partner**

Versione n. 1/2025

approvata da
Ausserhofer & Partner

in data 10.06.2025

Il presente documento, unitamente agli allegati di cui si fa riferimento, si applica esclusivamente ad Ausserhofer & Partner, quale soggetto responsabile della raccolta e gestione delle segnalazioni whistleblowing di propria competenza in conformità con la normativa vigente. Il presente documento è soggetto a revisioni.

Il canale interno Whistleblowing è accessibile ai seguenti link

Sito web di Ausserhofer & Partner
(Sezione Whistleblowing)

www.ausserhofer.info/whistleblowing

Direttamente sul canale interno scelto da Ausserhofer
& Partner (link privo di virus)

www.ausserhofer.whistlelink.com

**Nel presente documento, l'uso del genere femminile o maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è utilizzato solo per esigenze di semplicità del testo ed è da intendersi riferito sempre e comunque a entrambi i generi*



AUSSERHOFER & PARTNER

Glossario

Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico.

Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: (di seguito, per brevità, GPDP) autorità amministrativa indipendente istituita dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675, poi disciplinata dal Codice Privacy (D.lg. 30 giugno 2003 n. 196), come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101. Quest'ultimo ha confermato che il GPDP è l'autorità di controllo nazionale, designata ai fini dell'attuazione dell'art. 51 del Regolamento (UE) 2016/679.

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato/a); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Informazioni riservate: tutte le informazioni acquisite dall'Utente, che non siano di pubblico dominio, fornite per iscritto, in formato elettronico o in qualsiasi altra forma e/o supporto.

Trattamento di dati personali: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Violazioni: Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Tipologie di segnalazioni:

- «segnalazione interna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno;
- «segnalazione esterna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterno;
- «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: il fatto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Persona segnalante: (o Whistleblower) la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Persona coinvolta: La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Contesto lavorativo: attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.



AUSSERHOFER & PARTNER

Ritorsione: Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Riscontro: Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Seguito: L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Soggetto esterno: Struttura terza debitamente incaricata in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 nell'ambito della gestione del canale interno di segnalazione scelto dal Titolare ovvero nell'ambito della gestione delle segnalazioni whistleblowing.

Autorità competente: L'autorità nazionale designata a ricevere le segnalazioni conformemente al capo III e a dare un riscontro alla persona segnalante e/o designata per svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il seguito dato alle segnalazioni.

Designato Whistleblowing: Il/La designato/a whistleblowing è la persona fisica o giuridica che governa l'intero processo di «gestione» delle segnalazioni pervenute all'Organizzazione e, ove presente, «si confronta con il soggetto esterno» che fornisce il canale interno ed il servizio giuridico di gestione delle segnalazioni.



AUSSERHOFER & PARTNER

Premessa

Il presente Atto Organizzativo Interno si pone l'obiettivo di definire l'ambito di applicazione, le modalità e le norme applicabili all'istituto del Whistleblowing e le modalità di effettuazione di una segnalazione da parte di un segnalante. La Società rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (G.U. n. 63 del 15 marzo 2023) in quanto si tratta di:

☒ ha impiegato nell'ultimo anno la media di almeno 50 lavoratori subordinati

Con il termine Whistleblowing si intende l'attività di segnalazione di illeciti o irregolarità che un soggetto interessato (c.d. segnalante o whistleblower) riscontra nel settore pubblico o privato ovvero in un ente pubblico o privato.

I primi interventi in materia di Whistleblowing risalgono all'epoca della CEE e sono stati introdotti al fine di contrastare il riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti (Direttiva 10 giugno 1991, n. 91/308). Nello specifico, furono le banche e gli enti finanziari ad essere i primi obbligati a identificare i loro clienti e a segnalare alle Autorità competenti le operazioni in tal senso sospette. Si trattava però di un istituto particolare in cui il dovere di segnalazione era posto a carico di istituti di credito (obbligo legale) e non un diritto riconosciuto a livello europeo ai cittadini e alle cittadine.

Nei giorni nostri, per svolgere un'azione di forte contrasto alla corruzione e alla illegalità, sia nell'ambito pubblico che in quello privato, l'ordinamento europeo – constatando la disomogeneità delle normative nazionali in materia – ha introdotto una apposita Direttiva in materia di Whistleblowing 2019/1937, che persegue l'obiettivo di introdurre uno standard minimo di tutela per l'istituto delle segnalazioni nonché per i whistleblower stessi. La Direttiva prevede che la tutela del segnalante non riguardi solo i dipendenti ma anche i fornitori e stagisti nonché altri soggetti legittimati ad effettuare una segnalazione. Ciò rappresenta un elemento di differenza con quanto prevede l'attuale legge italiana in materia che, secondo l'opinione prevalente, si applica solo ai dipendenti.

Il D. Lgs. n. 24/2023, che introduce la nuova disciplina del Whistleblowing in Italia, è entrato in vigore il 30 marzo 2023.

Il trattamento dei dati personali, svolto mediante strumenti informatici, deve essere improntato all'osservanza dei principi sanciti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, dovrà:

1. trattarli in **modo lecito, corretto e trasparente**;
2. raccogliarli per **finalità determinate, esplicite e legittime**;
3. trattarli in **maniera adeguata, pertinente e limitata** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
4. **conservarli per un arco temporale** non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (max 5 anni);
5. **garantire una adeguata sicurezza dei dati personali**, mediante misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate, evitando trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentale;
6. **Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione**;
7. **Designare/incaricare internamente la persona competente** per la gestione delle segnalazioni;
8. **Rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali** mediante la pubblicazione di documenti informativi (es. tramite il sito web). Nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria non devono invece essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal segnalante. Laddove all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo va naturalmente resa un'informativa ad hoc;
9. **Nominare il soggetto esterno** che si occuperà, in qualità di Responsabile esterno (ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679) della gestione del canale interno nonché (ove applicabile) della segnalazione stessa insieme al designato / incaricato interno / organo di competenza;



AUSSERHOFER & PARTNER

10. **Avvalersi di un canale interno**, ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e delle Linee guida Whistleblowing - Parte prima – I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni § 3.1, per la ricezione e la gestione delle segnalazioni.

1. Ambito di applicazione e quadro normativo di riferimento

Nell'ordinamento giuridico italiano, il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 è il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (G.U. n. 63 del 15 marzo 2023). Quest'ultimo raccoglie e raggruppa in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore riservatezza e, dunque, tutela del segnalante.

Il presente Atto Organizzativo Interno è stato adottato sulla base seguenti disposizioni:

- D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne";
- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- (ove applicabile) D. L. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D.L. 10 agosto 2018, n. 101 che reca le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679.
- Linee guida ANAC 2023.

2. Chi può effettuare una segnalazione?

Dalla definizione fornita dalla vigente normativa si ricava che il Whistleblower è la persona che segnala violazioni – di disposizioni normative nazionali o dell'UE – che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Tramite il canale interno implementato dall'Organizzazione, possono effettuare le proprie segnalazioni i soggetti aventi diritto di seguito indicati:

- ☒ Lavoratori subordinati del settore privato
- ☒ Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato
- ☒ Volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti del settore pubblico e privato
- ☒ Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato

3. Come si può inviare una segnalazione?

Secondo la vigente normativa, le segnalazioni devono essere trasmesse mediante i canali appositamente predisposti secondo la normativa di riferimento. La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del segnalante o whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

A. Canale interno



AUSSERHOFER & PARTNER

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81 del 2015, attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione».

Attenzione: La gestione del canale interno dovrà essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

Il canale interno deve permettere le seguenti modalità di segnalazioni:

- In forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online). In nessun caso tramite e-mail/PEC;
- In forma orale, alternativamente attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto (su richiesta).

B. Canale esterno

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): www.anticorruzione.it Ulteriori indicazioni in merito alla raccolta, gestione ed evasione delle segnalazioni tramite il canale esterno sono contenute nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio ANAC in attuazione del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Delibera n. 301 del 12 luglio 2023 (link [qui](#)).

Secondo le nuove Linee Guida dell'ANAC "la scelta del soggetto cui affidare il ruolo di gestore delle segnalazioni è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascun ente, in considerazione delle esigenze connesse alle dimensioni, alla natura dell'attività esercitata e alla realtà organizzativa concreta". Nello specifico, le nuove linee guida chiariscono che le strutture possono affidare la gestione delle segnalazioni, alternativamente:

- a una persona interna all'amministrazione/ente;
- a un ufficio dell'amministrazione/ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva;
- a un soggetto esterno;
- esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nel caso dei soggetti pubblici.

Nel caso in specie il Titolare ha scelto di:

☒ avvalersi di un canale interno (piattaforma online Whistlelink di Whistleblowing Solutions AB) e la gestione delle segnalazioni pervenute ad un soggetto esterno (Himmel Advisors S.r.l.), autonomo, imparziale e indipendente, debitamente nominato in qualità di Responsabile del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679). Himmel Advisors, insieme al designato interno della struttura (incaricato ai sensi dell'art. 2 – quaterdecies del Codice Privacy), gestirà in outsourcing le segnalazioni pervenute. In tal caso, Himmel Advisors conferma che il personale interno, tenuto a gestire i dati e le informazioni fornite dai segnalanti esclusivamente tramite la piattaforma online è stato autorizzato (ex art. 29 Regolamento (UE) 2016/67) al trattamento dei dati personali in oggetto nonché istruito. Himmel Advisors conferma, inoltre, che il personale incaricato possiede i requisiti necessari per la gestione del Portale nonché delle segnalazioni pervenute. Il personale incaricato della gestione delle segnalazioni pervenute tramite il portale online ha inoltre ricevuto istruzioni precise per la corretta gestione di una nuova segnalazione.

La figura che opera quale Designato/a Whistleblowing all'interno dell'Organizzazione è:

- ☒ Responsabile interno che ricopre il ruolo di Designato Whistleblowing

Il canale interno di segnalazione scelto dal Titolare garantisce la riservatezza:

- della persona segnalante;



AUSSERHOFER & PARTNER

- del facilitatore;
- della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

4. Caratteristiche tecniche del canale interno

Il canale interno individuato dall'Organizzazione è possibile la raccolta delle segnalazioni nel seguente modo:

☒ In forma scritta	Tramite il <i>form</i> presente sul sito web dell'Organizzazione
☒ In forma orale	☒ Sistema di messaggistica vocale
	☒ Incontro diretto (su richiesta) con il/la designato/a whistleblowing

X Non è consentita la consegna delle segnalazioni "brevi manu".

La piattaforma online funge da mezzo per la raccolta, consultazione ed eventuale effettuazione e gestione delle segnalazioni Whistleblowing. Le segnalazioni pervengono direttamente tramite la piattaforma online.

È da attenzionare che la piattaforma online non effettua trasferimenti di dati oltre lo Spazio Economico Europeo: i server sono all'interno dell'UE. Ulteriori specifiche [qui](#).

La piattaforma è online e non effettua alcun tipo di tracciamento tramite il sito web dell'Organizzazione o del fornitore del canale interno (Whistlelink).

Nota. Whistlelink ha condotto una serie di test tecnici approfonditi per verificare il corretto funzionamento della piattaforma. Himmel Advisors, quale Partner della società Whistlelink, ha inoltre coinvolto l'Organizzazione che ha contrattualizzato il Servizio al fine di verificare il corretto utilizzo dello stesso nonché l'operatività della piattaforma. A tal fine, Whistlelink ha provveduto ad effettuare una Data Protection Impact Assessment (DPIA), disponibile in lingua inglese, che viene utilizzata dall'Organizzazione per verificare l'impatto che potrebbe avere 'utilizzo del portale sui diritti e libertà degli interessati nonché le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate dal fornitore del canale interno. La DPIA fornita da Whistlelink viene integrata dalla DPIA che l'organizzazione è tenuta a svolgere ai sensi dell'art. 35 GDPR.

Il canale selezionato dall'organizzazione è stato sviluppato e implementato da una società certificata secondo lo standard ISO/IEC 27001, conformemente ai requisiti stabiliti per garantire un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Il certificato è consultabile [qui](#).

5. Accesso dei Whistleblowers alla Piattaforma per l'effettuazione delle segnalazioni

L'accesso dei whistleblower al canale interno avviene tramite il seguente link:

<https://ausserhofer.whistlelink.com/>

È possibile, inoltre, accedere dal sito web del Titolare tramite la sezione "Whistleblowing".

Prima dell'effettuazione della segnalazione, il Whistleblower è pregato di confermare di aver preso visione dell'informativa privacy (ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) e di fornire il consenso per le finalità ivi indicate.

In ogni caso, il Whistleblower può consultare, in ogni momento, i seguenti documenti tramite il sito web dell'Organizzazione:



AUSSERHOFER & PARTNER

- ☒ Informativa privacy Whistleblowing
- ☒ Atto Organizzativo Interno

Il segnalante non è tenuto ad effettuare alcuna registrazione sulla piattaforma. La registrazione avviene, in primo luogo, dal Titolare ovvero dalla struttura che decide di avvalersi del canale Whistlelink. Il canale è aperto a chiunque abbia diritto ad effettuare la segnalazione Whistleblowing di competenza dell'Organizzazione.

La scelta del canale interno e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni sono state tempestivamente comunicate agli interessati tramite:

- ☒ Comunicazione di Servizio
- ☒ Pubblicazione in bacheca
- ☒ (ove presente) pubblicazione sul sito web aziendale (sezione Whistleblowing)

La "Comunicazione", di cui sopra, permette al segnalante di:

- Comprendere l'ambito di applicazione dell'istituto del Whistleblowing;
- Informare in merito al nuovo istituto del Whistleblowing;
- Individuare il canale di segnalazione scelto;
- Comprendere le modalità di effettuazione di una segnalazione;
- Far valere i diritti di cui godono secondo la vigente normativa.

6. Modalità di effettuazione di una segnalazione

Il Whistleblower che intende effettuare una segnalazione, come indicato al punto 5 di cui sopra, è tenuto ad accedere alla piattaforma online messa a disposizione dall'Organizzazione e premere sul pulsante **"Invia la segnalazione qui"**. In automatico si aprirà un *form* che il segnalante è tenuto a compilare scegliendo fra modalità di segnalazione in "forma scritta", "forma anonima" o "in formato audio".

Il segnalante (dal menù a tendina) potrà scegliere di effettuare la propria segnalazione in lingua:

- ☒ italiana
- ☒ tedesca
- ☐ inglese
- ☐ spagnolo

6.1 Segnalazione in forma scritta

La segnalazione in forma scritta permette al segnalante di ricevere una conferma di presa in carico entro 7 giorni dall'invio della segnalazione. La segnalazione verrà gestita internamente dal designato dall'Organizzazione e, ove autorizzato dal whistleblower (previo consenso), anche da persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla Tua segnalazione. In ogni caso viene garantita la riservatezza del segnalante.

La segnalazione in forma scritta prevede la raccolta dei dati identificativi del segnalante tra cui:

- nome, cognome
- numero di telefono / cellulare
- E-mail

Tali campi sono obbligatori qualora il segnalante scelga di effettuare una segnalazione in modalità scritta e non anonima.

6.2 Segnalazione in forma anonima



AUSSERHOFER & PARTNER

La segnalazione in forma anonima non prevede la raccolta dei dati identificativi del segnalante.

***Nota.** Le segnalazioni anonime saranno prese in carico qualora risultino manifestamente fondate e dalle quali emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti. Il/La segnalante è libero di decidere se fornire i dati necessari per l'identificazione. Qualora decidesse di effettuare la segnalazione in modalità anonima, non le verrà richiesto di fornire dati personali. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza. I soggetti del settore pubblico e del settore privato considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione. In tali casi quindi le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti, nei rispettivi ordinamenti, per le segnalazioni ordinarie.

6.3 Segnalazione in formato audio

La segnalazione in formato audio è permessa tramite il canale interno di segnalazione ma non garantisce l'anonimato. Il segnalante può inviare una segnalazione raccontando l'accaduto dopo aver premuto il pulsante  (in alto a destra). A tal caso, il segnalante è tenuto ad autorizzare l'accesso al microfono del dispositivo dal quale intende registrare il vocale.

7. Contenuto della segnalazione

La segnalazione dovrà contenere tutti gli elementi previsti dal D. Lgs. 24/2023 nonché tutte le informazioni e le evidenze che il segnalante – in fase di segnalazione – ritiene opportuno apportare a supporto della stessa e che permettono al Designato Whistleblowing identificare la presunta violazione. Al fine di permettere una maggiore riservatezza nonché indipendenza e neutralità nel processo di ricezione e gestione della segnalazione, il contenuto delle segnalazioni è consultabile dal Designato Whistleblowing esclusivamente dalla piattaforma online con le proprie credenziali nonché, individualmente, dai soggetti (anche terzi) autorizzati ad accedere.

Come indicato a prima pagina, il canale interno non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'Organizzazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Come sopra premesso, nel momento in cui perviene una segnalazione, il canale interno invia una comunicazione automatica (*alert*) al Designato Whistleblowing per informare della ricezione di una nuova segnalazione.

Compilati tutti i campi richiesti dal form di segnalazione, il segnalante è tenuto a premere il tasto “Rivedi Segnalazione” al fine di verificare che tutti i dati e le informazioni fornite siano corrette e, di conseguenza, premere il tasto “Invio della segnalazione”.

In automatico verrà generato dal sistema il messaggio seguente (s.v. esempio):

×

Confermiamo che la Sua segnalazione è stata presa in carico!

Se desidera seguire il Suo caso La preghiamo di salvare il numero della segnalazione ed il codice di verifica che Le permetteranno di accedere alla propria segnalazione e seguire lo status di avanzamento

Numero della segnalazione

Codice di verifica



Il “numero della segnalazione” e il “codice di verifica” permetteranno al segnalante di accedere alla propria segnalazione in un momento successivo e seguire lo status di avanzamento (tramite il tasto “Segui la Tua segnalazione”, a prima pagina). Potrà anche accedere per fornire ulteriori informazioni al Designato Whistleblowing. Nessuna comunicazione potrà avvenire al di fuori del canale interno scelto dall'Organizzazione, come stabilito dall'Atto Organizzativo Interno.



AUSSERHOFER & PARTNER

Si consiglia al segnalante di non utilizzare un indirizzo e-mail lavorativo ma “privato”. Nel caso di segnalazione anonima (non essendo inquadrabile quale segnalazione whistleblowing) non verrà richiesto obbligatoriamente il numero di cellulare oppure altri dati personali. Il segnalante ha la possibilità di richiedere un incontro in presenza. In tal caso verrà concordata tra il Designato Whistleblowing e il segnalante una data per l'effettuazione della segnalazione tramite tale modalità. L'incontro dev'essere verbalizzato.

8. Gestione del consenso alla rilevazione dell'identità

Il segnalante è tenuto a indicare se “acconsente la rivelazione della propria identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione”. Numerosi sono i canali per la gestione delle segnalazioni whistleblowing oppure software dedicati che non tengono in considerazione gli “Approfondimenti sulle tutele e misure di sostegno - La tutela della riservatezza del segnalante” previsti dalle Linee Guida ANAC (p. 51 - Parte prima – Le tutele e le misure di sostegno). Il canale scelto dall'Organizzazione anticipa la richiesta di consenso ai segnalanti, in maniera chiara e semplice, al fine di tutelare la riservatezza degli stessi. La norma stabilisce che “un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso della stessa”.

Qualora il segnalante decidesse di non acconsentire tale trattamento, la segnalazione verrà condivisa solo con il Designato Whistleblowing autorizzato dall'Organizzazione e, ove presente, con il soggetto esterno a cui è stata delegata la gestione esterna delle segnalazioni. Per motivi di trasparenza e buon senso, la piattaforma ricorda al segnalante di prendere visione dell'informativa privacy del Titolare del trattamento (ovvero la società o l'ente a cui è rivolta la segnalazione). L'informativa privacy del Titolare del trattamento, presente direttamente sul canale interno, contiene tutte le specifiche relative al trattamento dei dati personali (finalità e basi giuridiche) ovvero tutti i contenuti previsti agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. L'informativa privacy è presente direttamente sulla piattaforma.

9. Accesso, registrazione e gestione delle segnalazioni da parte dei Designati Whistleblowing

La piattaforma scelta dall'Organizzazione permette l'accesso dei “Designati Whistleblowing” all'area riservata contenente l'elenco delle segnalazioni di competenza al designato interno e, ove presente, al soggetto esterno a cui è stata delegata la gestione delle segnalazioni Whistleblowing. I soggetti (interni o esterni) deputati alla gestione delle segnalazioni hanno una panoramica generale di tutte le eventuali segnalazioni pervenute all'Organizzazione.

9.1 Registrazione del Designato Whistleblowing

La piattaforma scelta dall'Organizzazione permette l'accesso dei Designati Whistleblowing all'area riservata contenente l'elenco delle segnalazioni di competenza al designato interno e, ove presente, al soggetto esterno a cui è stata delegata la gestione delle segnalazioni Whistleblowing. I soggetti (interni o esterni) deputati alla gestione delle segnalazioni hanno una panoramica generale di tutte le eventuali segnalazioni pervenute all'Organizzazione.

Prima della registrazione, il Designato Whistleblowing è tenuto a sottoscrivere una lettera di incarico al trattamento dei dati personali (ex art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679) contenente le istruzioni per svolgere l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa Whistleblowing e Privacy applicabili.

Il Designato Whistleblowing che intende registrarsi è pregato di utilizzare un indirizzo e-mail e una password sicura (almeno 8 caratteri, anche speciali).

9.2 Area riservata alla visualizzazione, consultazione e gestione delle segnalazioni



AUSSERHOFER & PARTNER

Il Designato Whistleblowing potrà visualizzare, consultare e gestire le segnalazioni pervenute alla propria Organizzazione. Il procedimento di gestione avviene esclusivamente tramite la piattaforma.

Il Designato Whistleblowing, nel momento in cui viene inserita una nuova segnalazione, riceve un *alert* tramite e-mail.

Il Designato Whistleblowing non riceve tramite e-mail nessun riferimento ai dati personali o identificativi del segnalante. Il Designato Whistleblowing è invitato ad accedere alla piattaforma, visualizzare la segnalazione e gestirla. In tal caso, il Designato Whistleblowing dovrà utilizzare il proprio username e la propria password fornita in fase di registrazione. L'accesso deve avvenire esclusivamente da parte del Designato Whistleblowing e non da soggetti terzi "non autorizzati".

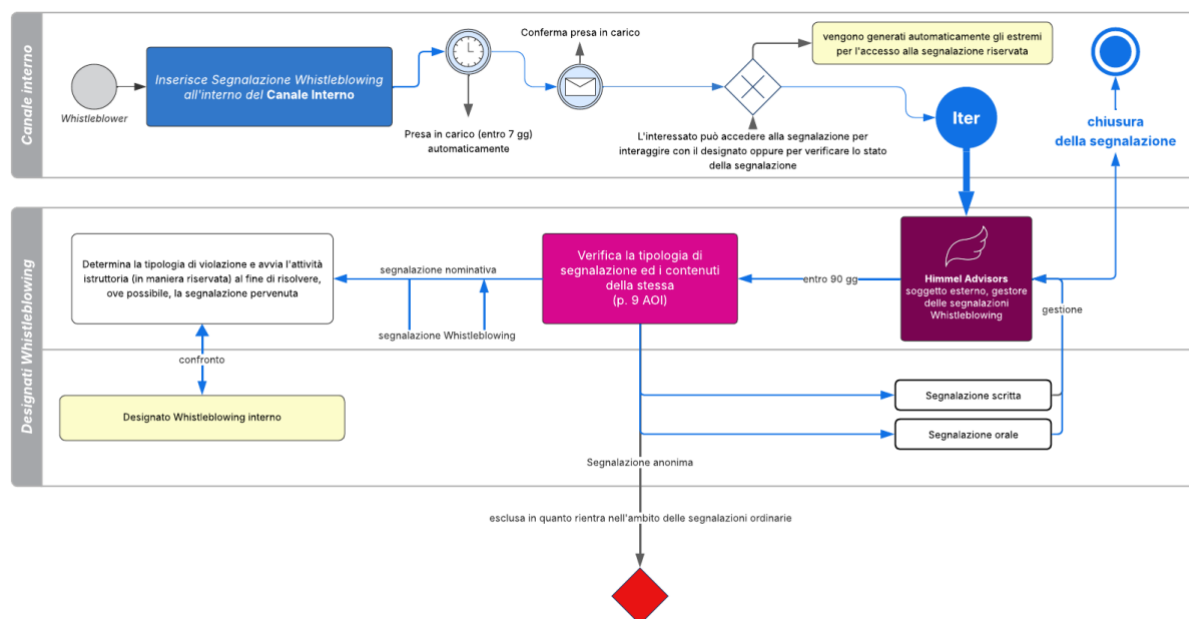
Effettuato l'accesso, il Designato Whistleblowing troverà (qualora vi siano delle segnalazioni in gestione o gestite) una panoramica generale di segnalazioni.

Il Designato Whistleblowing, dall'area riservata, potrà non solo visualizzare e consultare le segnalazioni pervenute. Tramite l'area riservata, il Designato Whistleblowing potrà gestirle ovvero verificare entro i 90 giorni dettati dalla vigente normativa i presupposti di fatto e di diritto, valutare la necessità di evadere la richiesta entro tale termine oppure interagire con il segnalante tramite apposito *form* di contatto.

Il Designato Whistleblowing potrà inoltre interagire con il segnalante tramite l'apposito box di risposta. Il segnalante, accedendo alla propria segnalazione con i codici forniti, potrà leggere le comunicazioni effettuate dal Designato Whistleblowing.

È importante sottolineare che le risposte fornite tramite questo canale dovrebbero riguardare specificamente la situazione segnalata. Ciò significa che il feedback che dovrà fornire il Designato Whistleblowing dovrebbe essere dettagliato e mirato a fornire chiarezza e risoluzione rispetto agli argomenti sollevati nella segnalazione. Inoltre, va sottolineato che il box di contatto può essere utilizzato anche per concordare incontri con il segnalante, qualora ciò venga richiesto da quest'ultimo. Questa opportunità mira a facilitare la comunicazione e a consentire un dialogo diretto e costruttivo tra le parti interessate.

9.3 Iter del processo di raccolta e gestione di una segnalazione





AUSSERHOFER & PARTNER

10. Conservazione delle segnalazioni

L'Organizzazione è tenuta a conservare il contenuto della segnalazione secondo i principi stabiliti dalla vigente normativa in materia di protezione di dati personali e per il tempo strettamente necessario e non oltre 5 anni dalla ricezione della stessa ovvero per il tempo definito dal Titolare del trattamento secondo i propri principi di accountability. Ulteriori indicazioni sono contenute nella nomina ex art. 28 del Regolamento (UE) 2026/679 sottoscritta dal Titolare e dal soggetto esterno gestore del canale interno e del servizio contrattualizzato nonché nell'informativa privacy che il Titolare del trattamento mette a disposizione di tutti gli interessati.

Questa politica di conservazione dei dati è finalizzata a garantire la trasparenza, l'integrità e la tracciabilità delle comunicazioni relative alle segnalazioni effettuate. Conservare le comunicazioni per un periodo significativo consente di mantenere un registro accurato e completo degli scambi avvenuti, garantendo la disponibilità di informazioni cruciali nel caso di ulteriori indagini, revisioni o controlli. È importante sottolineare che la conservazione dei dati avviene nel rispetto delle normative sulla privacy e della sicurezza delle informazioni nonché del D. Lgs. 23/2024 ovvero della normativa applicabile all'ordinamento giuridico di riferimento. Tutti i dati personali e le comunicazioni sensibili verranno trattati con la massima riservatezza e protetti da accessi non autorizzati.

11. Istruttoria e chiusura della segnalazione

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, il Designato Whistleblowing può avvalersi, previo consenso del segnalante, di persone interne all'organizzazione il cui ruolo è essenziale per circoscrivere la segnalazione e di soggetti esterni, quali consulenti e legali, che possano assistere nella risoluzione della segnalazione entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Tali soggetti, sia interni che esterni, sono vincolati agli stessi obblighi di riservatezza previsti per il Designato Whistleblowing stesso.

La piattaforma conferma in automatico la presa in carico della segnalazione (secondo la normativa sono 7 giorni).

Il Designato Whistleblowing oppure il soggetto deputato analizzano la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e, se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti alla persona segnalante.

Una delle prime verifiche che il Designato Whistleblowing deve effettuare è se la persona segnalante riveste una delle qualifiche indicate nell'art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Poi deve verificare:

- se il segnalato rientra nell'art. 2, co. 1 lett. a) "violazioni" del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- se il segnalato riguarda, o meno, situazioni di cui la persona segnalante è venuto a conoscenza nel proprio "contesto lavorativo", per tale intendendosi le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti giuridici di cui l'art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- se la potenziale violazione lede l'interesse dell'ente;
- che non si tratti di una segnalazione su contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti di lavoro ovvero che sono inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- che non si tratta di una segnalazione di violazioni già disciplinata in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ovvero da disposizioni nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'UE indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937;
- che non si tratta di una segnalazione di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE;
- altri presupposti ivi previsti dalla normativa applicabile.

Un esito positivo della valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali comprende l'ammissibilità della segnalazione, come di Whistleblowing, e di conseguenza l'applicazione alla persona segnalante della tutela whistleblowing, prevista dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Qualora si rilevi l'inammissibilità della segnalazione, si procede all'archiviazione della segnalazione.



AUSSERHOFER & PARTNER

Quando la segnalazione è da considerare ammissibile, il Designato Whistleblowing verifica la stessa anche procedendo ad acquisire ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie (anche tramite il canale interno di segnalazione). Adotta misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, soprattutto laddove l'approfondimento della verifica richiede il necessario coinvolgimento di soggetti terzi. Ciò anche attraverso:

- richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti;
- richiesta di ulteriori chiarimenti, documentazione e informazioni al segnalante;
- audizione della persona segnalante.

Successivamente procede all'analisi della documentazione e delle informazioni ricevute e a deliberare sulla fondatezza di quanto rappresentato nella segnalazione. Se le indicazioni contenute nella segnalazione non sono fondate, si provvede all'archiviazione.

Il segnalante potrà richiedere – in fase istruttoria ovvero prima della chiusura della segnalazione – eventuali aggiornamenti in merito allo status della stessa, direttamente dalla piattaforma, tramite la sezione dedicata “Segui la Tua segnalazione”. In tal caso il segnalante dovrà i codici forniti in fase di segnalazione. Il procedimento di chiusura della segnalazione è regolamentato dalle tempistiche definite nell'atto organizzativo interno dell'Organizzazione nonché dalle casistiche ed in ogni caso non oltre i 90 giorni di calendario (3 mesi).

La chiusura di una segnalazione avviene attraverso la piattaforma. Tramite detto canale, il segnalante riceverà una risposta alla sua segnalazione entro e non oltre un termine di tre mesi dalla data di presentazione. La chiusura dell'istruttoria dovrebbe consentire al designato di rispondere in modo circostanziato e, conseguentemente, di procedere alla chiusura della segnalazione. Si sottolinea che la chiusura della segnalazione non comporta la rimozione della stessa dall'area riservata designati, ai sensi delle disposizioni sopra indicate.

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte, il Designato Whistleblowing provvede che le segnalazioni con la correlata documentazione di supporto vengono conservate sulla piattaforma per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

12. Documentazione

Ai sensi della normativa applicabile il Titolare adotta la seguente documentazione a cui si fa rinvio:

- ☒ Comunicazione di Servizio. Da inviare a tutti i soggetti interessati contenente la scelta del canale interno individuato.
- ☒ Informativa privacy segnalanti. Redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
- ☒ Lettera di incarico (Designato) da fornire alla figura che si occuperà della gestione delle segnalazioni insieme al gestore del canale interno nonché (ove applicabile) della gestione delle segnalazioni
- ☒ Valutazione di Impatto – Data Protection Impact Assessment (DPIA) relativamente al trattamento in oggetto
- ☒ Nomina art. 28 GDPR 2016/679 nei confronti del soggetto esterno deputato alla gestione delle segnalazioni
- ☒ Aggiornamento del Registro dei trattamenti del Titolare
- ☒ Atto Organizzativo Interno

Inoltre, l'Organizzazione per il tramite del proprio Designato Whistleblowing e del soggetto esterno deputato alla gestione delle segnalazioni, si impegna a:

- ☒ Fornire, con cadenza semestrale, alla figura apicale il numero delle segnalazioni pervenute e lo status delle stesse (senza identificativi personali o contenuti).



AUSSERHOFER & PARTNER

- ☒ Effettuare un Audit Whistleblowing per verificare la completezza delle proprie procedure interne e della politica di adeguamento del Modello Organizzativo Whistleblowing
- ☒ Organizzare un corso di formazione annuale in materia di Whistleblowing

12. Protezione dei dati personali

Il presente Atto Organizzativo Interno nonché l'informativa privacy segnalanti sopra indicata risultano correttamente portate a conoscenza dei soggetti tenuti alla gestione delle segnalazioni e dei segnalanti.

13. Provvedimenti sanzionatori

Il Designato Whistleblowing è tenuto alla gestione delle segnalazioni nonché (ove presente) il soggetto esterno che si occupa della ricezione e (ove contrattualizzato) della gestione delle segnalazioni, sono tenuti al rispetto del presente Atto. In caso di inosservanza, l'Organizzazione potrà adottare provvedimenti di natura disciplinare/amministrativa, altre sanzioni previste dal CCNL di settore, cui si rimanda per ogni specifica, nonché procedere con le azioni civili e penali che ne dovessero scaturire anche nei confronti del soggetto esterno.

Per tutto quanto non regolato dal presente atto organizzativo si rinvia al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e ss. mm. li.

Aggiornamenti e revisione

In virtù dell'evoluzione normativa e tecnologica, il presente Atto Organizzativo Interno potrà essere oggetto di aggiornamento e revisione. Ogni modifica o integrazione dovrà essere portata a conoscenza degli interessati, così da fornire le nuove istruzioni circa l'utilizzo degli strumenti e delle procedure messe a disposizione per la gestione delle segnalazioni ai sensi della vigente normativa.

Data ultimo aggiornamento: 10.06.2025